



COMUNE DI CUNEO

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
CONTRATTI E PERSONALE**

N. Proposta 108 del 05/02/2014

OGGETTO: SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CUNEO N. 539/2013 R.G.2491/2012 -
AFFIDAMENTO INCARICO -

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

In data 18 luglio 2011 il signor Beraudo Giancarlo proponeva, avanti al Giudice di Pace di Cuneo, ricorso in opposizione avverso il verbale di contestazione di violazione al Codice della Strada n. P/972/2011, redatto in data 21.03.2011 dalla Sezione Polizia Locale del Comune di Cuneo, relativa all'infrazione di cui all'articolo 7/1-15 del Codice della Strada, con irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a €37,00.

In seguito al deposito del ricorso di cui sopra si instaurava il procedimento n. 978/11 avanti al Giudice di Pace di Cuneo. Il Comune di Cuneo si costituiva regolarmente in giudizio.

Esaurita l'istruttoria orale, il Giudice di Pace fissava udienza di discussione al 20 febbraio 2012. In tale sede il ricorrente manifestava la propria intenzione di proporre querela di falso avverso il verbale impugnato, in quanto dall'escussione dei testimoni e dell'agente che aveva elevato la contravvenzione emergeva chiaramente la non corrispondenza al vero di quanto contenuto nel verbale.

Il Giudice autorizzava il deposito di querela di falso.

All'udienza del 16 luglio 2012 la Polizia Locale dichiarava di volersi avvalere del verbale impugnato e pertanto il Giudice di Pace sospendeva il processo concedendo al ricorrente il termine di mesi 3 per la riassunzione dello stesso per proporre querela di falso avanti al Tribunale competente.

Copia di originale informatico firmato digitalmente

Con atto depositato presso il Tribunale di Cuneo il 18 ottobre 2012 il signor Beraudo Giancarlo citava il Comune di Cuneo e l'agente che a suo tempo aveva redatto il verbale di contravvenzione, perché fosse accertata e dichiarata la non veridicità delle dichiarazioni contenute nel verbale in argomento.

Con sentenza n. 539/2013 R.G. 2491/2012 del 14 novembre 2013 il Tribunale ha accertato la falsità di quanto contenuto nel verbale in questione, accogliendo, pertanto, la domanda attorea.

A seguito della trasmissione della sentenza in discorso, il dirigente del settore Polizia municipale ha sollecitato la proposizione di ricorso avverso tale pronuncia, sottolineando che il Giudice non ha tenuto in debita considerazione le argomentazioni formulate dal Comando in merito alla vicenda. Alla luce delle predette considerazioni la Giunta Comunale - con deliberazione n. 7 del 15 gennaio 2014 - ha autorizzato il Sindaco a ricorrere avverso tale sentenza.

In considerazione dell'assenza di idonee professionalità interne all'ente abilitate al patrocinio innanzi al tribunale di Cuneo, occorre individuare un legale al quale affidare la difesa legale dell'ente attingendo dall'albo degli avvocati istituito con determinazione dirigenziale n. 108 del 12 agosto 2013.

Per la natura della materia del contendere, la tipologia delle argomentazioni e la classificazione degli atti che costituiscono il presupposto della procedura attivata da questo ente, si ritiene opportuno affidare l'incarico professionale di cui trattasi all'avvocato Grosso Simona, che ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico per un compenso di € 1.980,00 oltre all'Iva e al contributo C.P.A. nella misura di legge, fermo restando la rideterminazione dello stesso in relazione allo sviluppo della controversia.

Dato atto che l'incarico in argomento viene affidato esclusivamente per la procedura *de qua* e non costituisce consulenza generica né attività continuativa o modalità organizzativa di servizio e che la spesa per onorari ed esposti risulta di modesta entità;

richiamato l'articolo 8 - Parte Speciale IX «Determinazione dei limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione» - del vigente «Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi», che sottrae l'incarico professionale di cui sopra dall'ambito di operatività dell'articolo 7 - comma 6 - del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti» e riconosciuto che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 46 - comma 2 - per l'affidamento a trattativa privata dell'incarico in questione;

evidenziato ancora che l'incarico di cui trattasi viene conferito ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e che, pertanto, non è sottoposto ai limiti di cui all'art. 1 - comma 173 - della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è stato differito al 28 febbraio 2014;

visto il vigente «Regolamento di contabilità»;

preso atto del combinato disposto dell'articolo 163, comma 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

dato atto che la spesa in oggetto per sua natura non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali;

ritenuto di attestare la regolarità e la correttezza di quanto disposto con questa determinazione, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»;

constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dall'articolo 30 del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi» □ Parte I □ «Assetto organizzativo»;

DETERMINA

1. di affidare all'avvocato Grosso Simona, con Studio in Cuneo □ Viale Angeli n. 9 (C.F. GRSSMN71E43D724E □ P.I. 02603920048), munita di procura speciale, l'incarico di proporre ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo n. 539/ 2013 R.G. 2491/2012 che ha accolto il ricorso presentato dal signor Beraudo Giancarlo;
2. di impegnare □ a titolo di onorari ed esposti □ la spesa, al momento presunta, di □2.512,22 □ comprensiva del contributo C.P.A. e dell'Iva nella misura di legge, al Titolo I, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 03, Capitolo di spesa 330000 «Spese per liti ed atti a difesa delle ragioni del Comune ed a definizioni di controversie», del bilancio di previsione 2014 in corso di formazione, che presenta la necessaria disponibilità [Centro di Costo 01803 □ SIOPE 1331];
3. di dare atto che la spesa disposta con questo provvedimento non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
4. di autorizzare i pagamenti delle parcelle con attestazioni del Dirigente del Settore Contratti e Personale, ai sensi degli articoli 32 e 33 del vigente «Regolamento di Contabilità», nei limiti degli importi impegnati;
5. di dare notizia della stipula del contratto in argomento mediante pubblicazione di avviso sul sito Internet del Comune di Cuneo [www.comune.cuneo.gov.it];
6. di dare atto che responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente del Settore Contratti e Personale;
7. di inviare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi dell'articolo 35 □ comma 8 □ del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi», all'Assessore agli Affari Legali e al Settore Ragioneria Generale.

**Il Dirigente
Rinaldi Giorgio**



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 108 del 2014

N. 140 del 19-02-2014 del Registro Generale

OGGETTO: SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CUNEO N. 539/2013 R.G.2491/2012 -

AFFIDAMENTO INCARICO -

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Effettuata la registrazione contabile

Anno: 2014, Capitolo: 00330000, Impegno: 20140001232/0, Importo: 2.512,22

Cuneo, 19-02-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Carlo Tirelli)